

Un quesito sul dovere per la PG di quantificare il danno ambientale nei reati di... "danno ambientale"

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

**DOCUMENTI** 

2010

**INformazione** 

**RISPOSTE A QUESITI** 

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



**Domanda**: Quando la polizia giudiziaria accerta un reato di danno ambientale, in particolare nel campo dell'inquinamento idrico, trova grandi difficoltà a quantificare l'esatta entità tecnica del danno ambientale medesimo. Questo costituisce diffusa difficoltà tra gli operatori di PG del settore. Ma è sempre necessario in sede di indagini procedere da parte dell'organo accertatore alla quantificazione in questione, ad esempio per un caso di danno alle acque dovuto a scarico illecito?

**Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci):** Questo quesito – che ci giunge in redazione molto spesso – sottintende un equivoco di fondo preliminare che va chiarito e sul quale già diverse volte abbiamo pubblicato riflessioni su questa testata on line in ordine al concetto di danno ambientale e suoi riflessi penali (tra gli ultimi interventi: <a href="http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/polizia articoli 219.pdf">http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/polizia articoli 219.pdf</a>).

Infatti è frequente che un operatore di PG ambientale confonda – per equivoco tra terminologie di uso comune e termologie formali-giuridiche che spesso non coincidono affatto – il "danno ambientale" previsto dalla parte sesta del D.Lgs n. 152/06 ed il danno ambientale (senza virgolette...) come concetto comune e diffuso. E non si tratta affatto della stessa cosa (è un po' come confondere lo "scarico" formale previsto dalla parte terza del medesimo decreto e lo scarico di senso comune, così diciamo e scriviamo che l'autospurgo scarica i liquami mentre in realtà smaltisce e riversa gli stessi ma non li "scarica": cambia profondamente tutto il contesto di legge e di sanzioni...).

Dobbiamo, dunque, ribadire che il "danno ambientale" formalmente previsto nell'art. 300 del citato decreto non è un reato ma soltanto una previsione normativa "in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente" (vedi titolo della parte sesta del decreto...). In se stesso tale articolo non prevede un reato. Non c'è alcuna sanzione penale per chi poi va integrare nei fatti un vero danno ambientale che, una volta verificartosi, potrà far attivare solo una procedura risarcitoria di tipo civilistico-amministrativo da parte del Ministero ma non potrà mai portare ad una imputazione di tipo penale in via diretta.

Pertanto, in sede di indagini non troveremo allo stato in alcun codice e di alcuna legge un reato - appunto - di danno ambientale. Molti ritengono (e questo è un grande equivoco) che alcune norme specifiche contenute in leggi speciali sono identificabili con un reato di danno ambientale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



Questo è totalmente inesatto. Infatti oggi non esiste ancora nel nostro panorama normativo un articolo specifico di legge per contestare appunto un delitto (o almeno una contravvenzione) di "danno ambientale".

Consegue in modo inevitabile che il danno ambientale così come previsto da attuale legislazione sarà soltanto una conseguenza procedurale risarcitoria che in via amministrativa forse potrà è essere attivata come conseguenza di un reato autonomo ed indipendente mutuato da altre leggi. Ma nessuno oggi nel nostro Paese può essere con l'attuale assetto normativo denunciato e condannando per un reato specifico di danno ambientale. D'altra parte è dato oggettivo che da diverse legislature i "delitti ambientali" (tra cui quello specifico di "danno ambientale") vengono proposti al Parlamento e poi cadono nell'oblio e non se ne conosce l'esito. Di fatto, non sono mai stati ancora approvati...<sup>1</sup>

¹ Dal volume "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" " edizione 2010 di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <a href="http://www.dirittoambientedizioni.net/">http://www.dirittoambientedizioni.net/</a>): "Consegue, pertanto, che in particolare l'operatore di polizia giudiziaria non deve trarre equivoco dalla terminologia comune con la quale si accenna alla cosiddetto danno ambientale di fatto ritenendo per prassi generalizzata che i grandi reati specifici contenuti nelle diverse leggi speciali ambientale sono automaticamente reati di "danno ambientale". Dunque, una comunicazione di notizia di reato non potrà mai riportare nell'intestazione e nel contenuto sostanziale una denuncia formale specifica per un delitto di "danno ambientale" che in realtà, al momento nel quale andiamo stampa con questo volume, ancora non esiste.

E' logico e doveroso - va precisato - che nella comunicazione di notizia di reato l'estensore quando ne ricorrono i presupposti deve esporre nei dettagli e con dovizia di particolari tutti gli elementi che servono per descrivere l'eventuale danno ambientale di fatto che è sia verificato in seguito all'illecito che si sta accertando e che si va a denunciare al pubblico ministero, perché questa approfondire descrizione servirà poi nella eventuale procedura successiva ed autonoma per il risarcimento del danno ambientale come base per la relativa azione giuridica.

Quindi sarebbe fortemente carente una comunicazione di notizia di reato che non per riportasse tali estremi. Quello che vogliano invece sottolineare è che non va creato un equivoco tra questa doverosa descrizione e la individuazione esatta del reato da denunciare e da rubricare nella comunicazione in questione dato che tale reato sarà allo stato attuale della normativa un "ordinario" illecito individuando all'interno di una norma specifica di settore.

Ad esempio, avremmo un reato di realizzazione di discarica abusiva individuato nel contesto da normativa sui rifiuti, un reato di scarico legale albergato nella normativa sull'inquinamento idrico, un reato di costruzione abusiva derivante dalla normativa urbanistico - edilizia. Ma ciascuno di questi reati è appunto un illecito specifica di settore e non un reato di"danno ambientale"...

Poi, eventualmente ma non sempre, sulla scorta di tale reato potrà essere attivata la procedura risarcitoria prevista dalla legge specifica sul "danno ambientale" che è trasversale rispetto a tali reati e che in se stessa appunto al momento non prevede in via diretta reati autonomi (tanto vero che da diverse legislatura si tenta inutilmente di proporre ed approvare un delitto di"danno ambientale"...).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



Di fatto, dunque, il reato-base sul quale dovrà poi innestarsi la procedura (civilistico-amministrativa) per il risarcimento da danno ambientale dovrà essere ricercato in altre ipotesi normative. E tra queste – in primo luogo – i "reati satelliti" che sono mutuati da leggi diverse poi "esportate" dalla giurisprudenza nel campo ambientale: in primo luogo

In definitiva, è importante sottolineare che l'operatore di PG non deve confondere, come spesso accade per prassi e gergo comune, una realtà illegale che provoca in senso lato un danno ambientale con la procedura specifica risarcitoria della normativa sul "danno ambientale" così come formalmente previsto oggi nel nostro sistema giuridico."

<sup>2</sup> Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** sopra citato: "(...) Oggi la normativa ambientale viene integrata - e a volte superata di fatto - dal ricorso alla contestazione di reati tratti da altre fonti ed in particolare dal codice penale. Infatti, a fronte ad una diffusa e scarsa efficacia dei reati specifici contenuti nelle leggi specifiche ambientali, la giurisprudenza ha creato i cosiddetti "reati satelliti" che sono applicati in aggiunta o a volte in alternativa ai reati delle leggi speciali.

Il termine "reati satelliti" è una nostra formula espositiva con la quale vogliamo indicare un vero e proprio diritto vivente virtuale parallelo alle leggi di settore. (...) Uno dei "reati satelliti" più importanti elaborati dalla magistratura pretorile - e confermato fino ai nostri giorni ed attualizzato dalla Cassazione - è il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall'art. 635/II°,comma 3, del codice penale. Ed è questo ancora oggi, di fatto, l'unico reato importante che abbiamo nel nostro sistema giuridico per combattere i grandi inquinamenti idrici.

Ecco, dunque, che da questo esempio significativo si trae il senso del termine "giurisprudenza supplente" che caratterizza una parte della storia del diritto ambientale del nostro Paese. Ed effettivamente in questo lungo arco temporale dobbiamo rilevare che, a fronte di un sistema normativo assolutamente inadeguato ed insufficiente per affrontare i grandi crimini ambientali (anche perché spesso tendente alla depenalizzazione), un ruolo strategico e di importanza fondamentale è stato rivestito dalla giurisprudenza. (...) Altri "reati satelliti" storicamente applicati dalla giurisprudenza ai gravi casi di inquinamento idrico sono stati anche due reati, del tutto autonomi e distinti dalle ipotesi di illeciti sopra esaminate, concernenti l'avvelenamento doloso e colposo di acque destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo.

In tali e tanti altri casi gli articoli in questione del codice penale possono, secondo le circostanze, concorrere sia con gli illeciti previsti dal nuovo decreto sulle acque sia con il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/04 sui vincoli paesaggistici. Spesso si può applicare anche – secondo i casi - l'ulteriore "reato satellite" di cui all' art. 674 del Codice Penale (per lo più in casi di riversamento di liquami su terreni o altre fattispecie similari). Nel campo dell'inquinamento acustico, storicamente il "reato satellite" per eccellenza è stata la previsione dell'art. 659 c.p.

Ma, in tempi più recenti, la giurisprudenza della Cassazione ha elaborato delitti ancora più attuali ed efficaci per il contrasto ai crimini ambientali in materia di inquinamento idrico e da rifiuti ed ha raffinato il concetto di "disastro ambientale innominato" (art. 434 Codice Penale). Che alcuni ritengono sia una legge (di danno ambientale) e che invece è una ulteriore e preziosa elaborazione della Suprema Corte (in attesa che un delitto vero e proprio e diretto di danno ambientale venga approvato come legge).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall'art. 635/II° comma n. 3 del Codice Penale.

Consegue che il cosiddetto "reato di danno ambientale" non è un... reato di danno ambientale! Almeno in senso formale e giuridico. Per senso e prassi terminologica comune si intendono questi reati come di "danno ambientale", confondendo il "danno ambientale" formale previsto dall'art- 300 del D.Lgs n. 152/06 (che non ha sanzioni...) con il danno ambientale di comune linguaggio che vuole riferirsi a qualunque evento che – appunto – provochi un qualche danno per l'ambiente naturale. Ma sono due cose e due concetti ben diversi.

Pertanto, è logico che soltanto nella (futura, ipotetica ed improbabile) procedura per azione di risarcimento esercitata (rarissimamente) dal Ministero dell'ambiente su un <u>altro</u> reato ambientale dovrà poi (in futuro) essere quantificato e calcolato (ai fini del risarcimento civilistico-amministrativo) il danno ambientale<sup>3</sup>; ma in prima battuta, in sede di denuncia penale per un reato ambientale di una legge di settore o "reato satellite"<sup>4</sup>, impropriamente inteso e qualificato come "reato di danno ambientale", l'operatore di PG non dovrà quantificare e calcolare nulla in ordine al danno ambientale giacchè non si tratta... di reati di danno ambientale.

<sup>3</sup>Art. 311 D.Lgs n. 152/06: "Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale "

<sup>1.</sup> Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando <u>l'azione civile</u> in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.

<sup>2.</sup> Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

<sup>3.</sup> Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto. All'accertamento delle **responsabilità risarcitorie** ed alla **riscossione delle somme** dovute per equivalente patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con le procedure di cui al titolo III della parte sesta del presente decreto."

 $<sup>^4</sup>$  Il termine " $\it reati \ satelliti$ " è una formulazione ideata da "Diritto all'ambiente" e tutelata dalla legge sulla protezione del copyright

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



Sarà sufficiente in questi casi esporre bene, nei dettagli e con dovizia di particolari (soprattutto con foto) gli effetti dannosi dell'evento illegale sull'ambiente, la salute pubblica, il paesaggio, gli animali. E questo è sufficiente per descrivere gli elementi costitutivi di tali reati.

Se poi in sede processuale (caso raro) si dovesse innestare la procedura ministeriale di risarcimento per "danno ambientale" formale (art. 300 D.Lgs n. 152/06) sulla base dell'art. 311 medesimo decreto, allora si dovrà provvedere alla quantificazione. Ma per questo ci sarà tempo. E non c'entra nulla con i reati "ordinari" che vengono spesso scambiati per equivoco terminologico in reati di danno ambientale.

Pubblicato il 4 maggio 2010





Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento

che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)